

Ai docenti  
Al personale A.T.A.

**Oggetto: Somministrazione dei farmaci a scuola**

Esistono delle regole ben precise per quanto riguarda la somministrazione agli alunni di farmaci da parte del personale scolastico o l'autosomministrazione (l'alunno prende un farmaco portato da casa) da parte degli alunni stessi.

Le norme di riferimento sono le Raccomandazioni dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione del 25/11/2005 e il protocollo fra la regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale del 30/03/2009 e la Delibera della Regione Toscana n. 112 del 20/02/2012.

**SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

Sono i casi di patologie che richiedono interventi immediati da parte del personale.

Il genitore (o l'alunno se maggiorenne) fa la richiesta al Dirigente Scolastico secondo le indicazioni del medico curante, accompagnandola con un certificato medico che deve ricalcare quanto riportato nella normativa di riferimento. Il Dirigente Scolastico si attiverà secondo una procedura predefinita.

**AUTOSOMMINISTRAZIONE**

In tale tipologia rientra l'assunzione di farmaci, portati da casa, direttamente da parte dell'alunno (prosecuzione di cure mediche, casi vari ed estemporanei di necessità di un farmaco, ecc.).

In linea di massima, se l'alunno è minorenne, il personale della scuola non può consentire l'autosomministrazione.

E' però permessa, per alunni minorenni di almeno 14 anni di età, se il genitore fa preventivamente richiesta al Dirigente Scolastico, accompagnandola con un certificato medico che deve ricalcare quanto riportato nella normativa di riferimento.

**PRIVACY**

Il personale scolastico, docente e non docente, a conoscenza del nome dell'alunno oggetto di intervento, è tenuto a non comunicarlo, oltre a tenere un comportamento rispettoso della privacy dell'alunno stesso in qualunque situazione.

Il dirigente scolastico